

Allegato 4

**CONVENZIONE TRA VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. E LA COOPERATIVA SOCIALE (denominazione cooperativa sociale) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991
Lotto CIG [7225887E93]**

L’anno, il giorno del mese di, nella sede di Val Cavallina Servizi Srl in Piazza Salvo d’Acquisto n. 80 a Trescore Balneario

TRA

Val Cavallina Servizi Srl (nel prosieguo: VCS), codice fiscale 02544690163, avente sede in Piazza Salvo d’Acquisto n. 80, rappresentata dall’Amministratore Unico Moretti Paolo, nato a Bergamo il 30.08.1969

E

la cooperativa sociale (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale, avente sede a, iscritta nella sezione “B” al numero dell’Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- a) che, in conformità all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, VCS ha ritenuto di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per l’espletamento del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali;
- b) che la Cooperativa sociale, ai fini dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
- c) che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- d) che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- servizio di gestione, **nel rispetto dei Decreti Ministeriali 08/04/2008 e 13/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni**, dei centri di raccolta dei comuni di Solto Collina, Entratico, Endine Gaiano, Cenate Sopra, Bossico, Vigano San Martino, Berzo San Fermo, Ranzanico. Il servizio di gestione dei centri comunali di raccolta deve essere prestato con la frequenza prevista nella tabelle denominate “Orari apertura al pubblico centri di raccolta” contenute nel capitolato d’oneri allegato (l’operatore dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’apertura al pubblico del centro di raccolta e permanere 15 minuti dopo la chiusura, al fine di riordinare l’accesso al CDR, nel caso siano stati abbandonati dei rifiuti durante il periodo di chiusura, e pulire/riordinare lo stesso dopo la chiusura. Tale periodo verrà retribuito alla cooperativa aggiudicataria. In caso di più aperture giornaliere, i 15 minuti prima dell’apertura del CDR e i 15 minuti dopo la chiusura verranno riconosciuti una sola volta.)

- creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito della gestione dei centri comunali di raccolta.

Art. 2 – Durata

La convenzione ha una durata di 12 mesi dalla data di assegnazione del servizio.

Il rapporto potrà essere interrotto unilateralmente da VCS nel caso di decadenza o revoca anticipata dell'affidamento dei servizi di igiene urbana da parte delle Amministrazioni Comunali o per intervenute norme o sentenze che non permettano il proseguo del servizio.

VCS inoltre potrà anche ridurre in ogni momento, al verificarsi delle condizioni in precedenza indicate, il numero dei centri di raccolta affidati alla cooperativa ed, in tal caso, l'importo del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor numero di ore di apertura dei centri di raccolta.

Art. 3 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa si impegna:

a) NELL'ORARIO DI APERTURA DEI CENTRI DI RACCOLTA:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando personale dipendente opportunamente istruito, come previsto dalla normativa vigente, e ricorrendo all'inserimento di persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'articolo 4, della legge 381/1991. Tale personale deve essere dettagliato in apposito elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno. La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- b) ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere dettagliati in apposito elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno; la cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare quale Responsabile Tecnico per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta, il Sig. e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig.;
- d) ad utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/1991;
- e) a rispettare, per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme contrattuali e gli obblighi assicurativi. In particolare la cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle cooperative sociali o dai Contratti Collettivi Nazionali di settore applicati dalla cooperativa; a tal fine prima dell'inizio dell'attività la cooperativa dovrà trasmettere l'elenco del personale assegnato ai Centri di Raccolta;
- f) a garantire, sulla base dei servizi affidati, l'espletamento, di almeno il 30% del tempo lavoro, da parte di personale appartenente alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91;
- g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;

- h) a coordinare le attività del Centro di Raccolta;
- i) ad assicurare la presenza di personale qualificato per la sorveglianza durante le ore di apertura ai sensi dell'Allegato 1, punto 4.3.a e b del D.M. 08/04/08 e s.m. e i., regolarmente assunto con C.C.N.L. applicati dalla cooperativa;
- j) a garantire la pulizia del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente l'ingresso;
- k) ad effettuare la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita su appositi schedari come previsto dalla normativa vigente;
- l) nel caso di accesso di utenze non domestiche, ad effettuare il controllo, il ricevimento e l'archiviazione dei formulari di identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa;
- m) alla redazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti come previsto dalla normativa vigente;
- n) a comunicare la necessità di svuotamento dei container/contenitori dei rifiuti a Val Cavallina Servizi Srl tramite fax al numero 0354274279 o tramite mail all'indirizzo ufficio.ecologia@vcsonline.it;
- o) a comunicare carenze/danneggiamenti/rischi tramite fax al numero 0354274279 o tramite mail all'indirizzo ufficio.ecologia@vcsonline.it;
- p) a distribuire materiali alle utenze quali bollettini/avvisi, sacchetti, contenitori/recipienti;
- q) ad osservare quanto previsto dai Regolamenti Comunali per la gestione dei Centri di Raccolta;
- r) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti di VCS o di terzi nei casi di mancato rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- s) a trattare, con la dovuta riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy Dlgs 196/2003, tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;
- t) ad osservare i criteri di esecuzione indicati nell'allegato capitolato d'onere;
- u) a comunicare a VCS la modifica degli elenchi nominativi delle persone in inserimento lavorativo e degli operatori e dei soci volontari; ogni variazione del personale assegnato dovrà essere preventivamente comunicato a VCS e approvato;
- v) ad impiegare personale che ha svolto tutti i corsi di formazione obbligatori previsti dalla normativa per lo svolgimento delle attività richieste dalla convenzione in oggetto: la cooperativa provvederà a trasmettere a VCS gli attestati della formazione degli operatori da allegare agli elenchi di cui ai precedenti punti a) e b);
- w) ad osservare scrupolosamente quanto previsto dal **Decreto Ministeriale 08/04/2008 e Decreto Ministeriale 13/05/2009 e s.m. per la gestione dei centri di raccolta**;
- x) ad impiegare personale idoneo allo svolgimento della mansione e a sottoporre i lavoratori alle visite mediche periodiche previste dalla legge;
- y) a fornire, a propria cura ai lavoratori, tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento della mansione come previsto dalla legge e a verificare periodicamente il corretto utilizzo da parte degli operatori.
- z) a fornire, a propria cura, la divisa per il personale disposto nei centri di raccolta;

b) NEL QUARTO D'ORA CHE PRECEDE L'APERTURA DEI CENTRI DI RACCOLTA E NEL QUARTO D'ORA CHE SEGUE LA CHIUSURA DEI CENTRI DI RACCOLTA

- a) l'operatore dovrà presentarsi 15 minuti prima dell'apertura al pubblico del centro di raccolta e permanere 15 minuti dopo la chiusura, al fine di riordinare l'accesso al CDR, nel caso siano stati abbandonati dei rifiuti durante il periodo di chiusura, e pulire/riordinare lo stesso dopo la chiusura;
- b) ad osservare scrupolosamente quanto previsto dai Decreto Ministeriale 08/04/2008 e Decreto Ministeriale 13/05/2009 e s.m. per la gestione dei centri di raccolta.

Art. 4 – Progetti personalizzati di sostegno all'inserimento

Un referente designato dalla cooperativa ed un rappresentante di VCS predisporranno, qualora si rendesse necessario in base alla tipologia di svantaggio, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato, alla cooperativa.

Art. 5 – Clausola sociale

La cooperativa aggiudicataria, qualora ne avesse necessità e compatibilmente con le sue esigenze organizzative, si impegna a dare priorità, nelle assunzioni, al personale che ha già lavorato nei centri di raccolta per Val Cavallina Servizi Srl e per le società/cooperative uscenti.

Art. 6 – Controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, VCS potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare il corretto utilizzo delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Il Direttore Tecnico di Val Cavallina Servizi Srl si avvarrà di personale adeguatamente istruito per effettuare gli opportuni controlli, il cui esito potrà essere comunicato alla Cooperativa.

Art. 7 - Inadempienze e cause di risoluzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali dovute a:

- reiterati inadempimenti della cooperativa nell'esecuzione del servizio o nella ottemperanza delle prescrizioni previste in convenzione e nei documenti allegati, costituenti parte integrante della stessa: decorso il termine stabilito nella contestazione scritta, in assenza di giustificazioni da parte della cooperativa, VCS potrà risolvere la presente convenzione parzialmente (con riferimento a uno o più centri oggetto della contestazione) o totalmente;
- entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora, a seguito della contestazione scritta, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate;
- cancellazione della cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- qualora VCS ritenesse che il personale impiegato dalla cooperativa non è adeguato per l'espletamento del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali, la cooperativa si impegna a sostituirlo prontamente con nuovo personale qualificato. Decorso il termine stabilito nella contestazione scritta, in assenza di sostituzione del personale inadeguato da parte della cooperativa, VCS potrà risolvere la presente convenzione parzialmente (con riferimento a uno o più centri oggetto della contestazione) o totalmente;
- Nel caso di inadempimenti della cooperativa che causassero contestazioni/penali/risoluzioni contrattuali da parte dell'Amministrazione Comunali affidatarie, VCS si riserva di chiedere alla

cooperativa il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine che verrà quantificato in relazione al valore dei contratti di gestione del servizio.

Art. 8 – Controversie

Foro competente per eventuali controversie è quello di Bergamo.

Art. 9 - Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 10 – Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività, la cooperativa costituirà una cauzione definitiva come previsto dal Dlgs 50/2016.

Art. 11 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) capitolato d'oneri con orari di apertura centri di raccolta firmato per accettazione;
- b) elenco nominativo degli operatori svantaggiati citato all'articolo 3;
- c) elenco nominativo operatori e soci volontari;
- d) polizza fideiussoria;
- e) copia iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per Val Cavallina Servizi Srl

Per La Cooperativa sociale

.....

.....